



Fabio Basile

(ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell'opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero *

SOMMARIO: 1. Premessa: il vilipendio quale "reato d'opinione" - 2. L'evoluzione dei delitti contro il sentimento religioso - 3. (*segue*): la riforma del 2006 - 4. La sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1975 - 5. L'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero quale causa di giustificazione (art. 51 c.p.) - 6. Le più recenti applicazioni della giurisprudenza di legittimità - 7. Chiusa.

1 - Premessa: il vilipendio quale "reato d'opinione"

I delitti contro il sentimento religioso¹, presenti nel nostro codice penale - un corpo di delitti di rara applicazione giurisprudenziale (soprattutto in

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per mera comodità del lettore, si riporta, nella formulazione originaria, il testo degli artt. 402-406 e 724 c.p., cui faremo più volte riferimento nel presente scritto:

Art. 402 - *Vilipendio della religione dello Stato*: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno".

Art. 403 - *Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone*: "1. Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico".

Art. 404 - *Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose*: "1. Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico".

Art. 405 - *Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico*: "1. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni".

Art. 406 - *Delitti contro i culti ammessi nello Stato*: "Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai



tempi recenti), ma di rilevantissimo valore simbolico² - sono tuttora prevalentemente strutturati quali “reati d’opinione”³.

Con la sola eccezione delle fattispecie di cui all’art. 405 c.p. (c.d. *turbatio sacrorum*) e all’art. 404 co. 2 c.p. (così come riformulato nel 2006: offese a una confessione religiosa mediante danneggiamento di cose), l’elemento centrale di tali delitti è, infatti, costituito dal “vilipendio”, e il “vilipendio” è espressione di un’opinione: un’opinione di disprezzo e di dileggio⁴, ma pur sempre un’opinione.

Risulta, pertanto, giocoforza porsi il problema della compatibilità dei delitti in parola con il fondamentale diritto, riconosciuto dalla Costituzione (art. 21), di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

2 - L’evoluzione dei delitti contro il sentimento religioso

Degno di nota è, peraltro, il fatto che i delitti contro il sentimento religioso abbiano conservato fino a oggi la predetta struttura di “reati d’opinione”, nonostante i tanti rivolgimenti che li hanno interessati: il superamento del principio confessionistico; i plurimi interventi della Corte costituzionale; infine la riforma operata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85 (“*Modifiche al Codice penale in materia di reati d’opinione*”).

Conviene, quindi, sia pur in estrema sintesi, ripercorrere la loro evoluzione legislativa e giurisprudenziale, al fine di meglio comprendere le attuali disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 403, 404 e 405 c.p., e valutare i possibili punti di (perdurante) attrito delle stesse con l’art. 21 Cost.

termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita”.

Art. 724 - *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti*: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da lire cento a tremila [...]”.

² Così, per tutti, P. SIRACUSANO, *Commento agli artt. 402-406*, in M. Ronco, B. Romano (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, 4^a ed., Utet giuridica, Torino, 2012, p. 1765 s.

³ Per la riconducibilità dei delitti contro il sentimento religioso nella (controversa) categoria dei “reati d’opinione”, e per l’illustrazione di tale categoria, vedi, tra gli scritti più recenti, L. ALESIANI, *I reati d’opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 105 ss.

⁴ Dottrina unanime; vedi per tutti P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione*, Giuffrè, Milano, 1983, 119; S. PROSDOCIMI, voce *Vilipendio (reati di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1993, vol. XLVI, p. 738.



Ebbene, nel loro impianto codicistico originario i delitti in parola - cui possiamo aggiungere, ai fini delle presenti riflessioni, anche la contravvenzione di bestemmia - offrivano una "tutela privilegiata", sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, alla religione cattolica⁵: da una parte, infatti, le fattispecie di cui all'art. 402 c.p. ("*Vilipendio della religione dello Stato*") e all'art. 724 co. 1 c.p. ("*Bestemmia*") incriminavano soltanto le offese alla religione cattolica; dall'altra, l'art. 406 c.p. comminava una pena più lieve qualora i fatti di cui agli artt. 403-405 c.p. fossero stati commessi a danno di culti diversi da quello cattolico; nessuna tutela penalistica, infine, era offerta ai culti c.d. "non ammessi", vale a dire non riconosciuti dallo Stato né in modo esplicito (per effetto della legge n. 1159 del 1929 o in base a trattati internazionali o ancora, a partire dal 1984, in base a intese), né implicito (mediante atti statali di approvazione di ministri di culto o di erezione di enti con finalità religiosa).

Tale impianto originario costituiva il frutto della deliberata scelta dei compilatori del Codice penale del 1930 di dare rilievo, a livello di legislazione penale, al c.d. "principio confessionistico", vale a dire al riconoscimento della religione cattolica apostolica romana quale "religione dello Stato". In tal modo, infatti, il legislatore fascista intendeva, da una parte, esaltare la (da poco raggiunta) Conciliazione tra Stato italiano e Santa Sede e, dall'altra, sottolineare valori religiosi che potessero stimolare le energie del popolo italiano e fungere da fattore di unità morale della nazione⁶.

Il superamento del principio confessionistico - implicitamente già avvenuto con l'emanazione della Costituzione e, esplicitamente, col Protocollo addizionale all'Accordo con la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di modifica dei Patti lateranensi, ratificato con la legge n. 121 del 1985⁷ - non aveva, tuttavia, provocato l'automatica caducazione dei delitti in parola: secondo la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti, infatti,

⁵ Sul punto, vedi per tutti, **N. MARCHEI**, "*Sentimento religioso*" e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Giuffrè, Milano, 2006, p. 50 ss.

⁶ Sul punto, vedi per tutti **G. CASUSCELLI**, *Il diritto penale*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 359 ss. In proposito, vedi pure quanto rilevato dalla stessa Corte costituzionale (Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508): il sistema originario dei reati in materia di religione "si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione"; la religione cattolica, pertanto, "oltre ad essere considerata oggetto di professione di fede, era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato".

⁷ Cfr. **F. STELLA**, *Il nuovo concordato tra l'Italia e la Santa Sede: riflessi di diritto penale*, in *Jus*, 1, 1989, p. 97 s.



questi erano rimasti pienamente in vigore, in quanto la formula “religione dello Stato” sarebbe stata mero tramite linguistico per indicare, anche dopo il superamento del principio confessionistico, la religione cattolica⁸.

Tale perdurante, e immutata, vigenza rendeva, tuttavia, ormai intollerabile il privilegio concesso, in sede penale, alla religione cattolica rispetto alle altre religioni. A tale privilegio, pertanto, reagirono, nei primi decenni dell’era repubblicana, non solo la dottrina, ma anche i giudici di merito, i quali sollevarono dinanzi alla Corte costituzionale una serie di eccezioni di legittimità, intese a rimuovere, alla luce degli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., gli effetti discriminatori prodotti dalla disciplina allora contenuta negli artt. 402-406 e 724 c.p. a scapito delle religioni diverse da quella cattolica.

In replica alle suddette eccezioni, tuttavia, in una prima fase la Corte costituzionale - facendo leva su un criterio quantitativo-sociologico di cui si presumeva l’idoneità a giustificare la tutela privilegiata riservata alla religione cattolica, quale religione della “maggioranza degli Italiani” - lasciava sopravvivere, con l’avallo della Cassazione, l’impianto originario del Codice Rocco⁹.

A partire dal 1995, invece, la Corte costituzionale - stante anche la perdurante inerzia del legislatore, più volte invano stigmatizzata dal giudice delle leggi - con una serie di sentenze che hanno investito tutti i reati in parola, ha provveduto a rimuovere tali effetti discriminatori:

- sia quelli qualitativi: la tutela riservata alla sola religione cattolica dall’art. 402 c.p. è venuta integralmente meno¹⁰; quella di cui all’art. 724 c.p. è stata, invece, estesa anche ai culti acattolici¹¹;

- sia quelli quantitativi: le differenze di pena, previste originariamente dagli artt. 403, 404 e 405 c.p. rispetto alle ipotesi di cui all’art. 406 c.p., sono state, infatti, eliminate¹².

⁸ Per i doverosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza, sia consentito rinviare a F. **BASILE**, *Commento agli artt. 403 ss.*, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, 4^a ed., Wolters Kluwer Milano, 2015, p. 1827 ss.

⁹ In tal senso, vedi le pronunce Corte cost. 30 novembre 1957, n. 125; 30 dicembre 1958, n. 79; 31 maggio 1965, n. 39; 27 febbraio 1973, n. 14; 8 luglio 1975, n. 188 (sulla quale, vedi però anche *infra*, par. 4); 23 aprile 1987, n. 147; 28 luglio 1988, n. 925; infine, 16 febbraio 1989, n. 54.

¹⁰ Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 402 c.p.

¹¹ Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 724 c.p., limitatamente alle parole “o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”. La contravvenzione di bestemmia è stata successivamente depenalizzata (d.lgs. n. 507 del 1999).

¹² In relazione all’art. 403 c.p., Corte cost., 29 aprile 2005, n. 168; in relazione all’art. 404



3 - (segue): la riforma del 2006

Infine, il legislatore del 2006, con la legge n. 85 di riforma dei reati d'opinione (che ha interessato, oltre ai delitti in parola, numerose altre disposizioni del codice penale, incriminatrici di delitti contro la personalità dello Stato), ha preso sostanzialmente atto del nuovo assetto dei delitti contro il sentimento religioso, risultante dai summenzionati, plurimi interventi della Corte costituzionale e, con una sorta di operazione di ripulitura lessicale (che ha investito sia il testo, sia le rubriche delle norme in esame), ha provveduto a cancellare ogni riferimento alla religione dello Stato/religione cattolica, e ha abrogato l'art. 406 c.p., che faceva riferimento ai culti acattolici, divenuto ormai superfluo¹³.

Oltre a questo intervento di tipo "cosmetico", tuttavia, la riforma del 2006 ha introdotto (tra l'altro) due fattori di novità sostanziale, senz'altro rilevanti nella prospettiva della compatibilità con l'art. 21 Cost. dei "nuovi" delitti contro il sentimento religioso: in primo luogo, infatti, il legislatore ha previsto all'art. 404, secondo comma, c.p. una nuova fattispecie di reato (il danneggiamento di cose attinenti al culto), all'interno della quale la dimensione di "reato d'opinione" appare oggi sfumata a favore, invece, di una prevalente dimensione di reato di danno patrimoniale alle cose (tant'è che si parla, in proposito, di vilipendio "reale"); in secondo luogo, e soprattutto, il legislatore del 2006 ha scelto di rinunciare alla pena detentiva per tutti i reati d'opinione, compresi, ovviamente, anche i vilipendi di cui agli artt. 403 e 404, primo comma, c.p., i quali sono ora puniti con una assai modesta, quasi risibile, pena pecuniaria (la reclusione è, invece, comminata per il predetto nuovo delitto di cui all'art. 404, secondo comma, c.p., oltretutto per la *turbatio sacrorum* di cui all'art. 405 c.p.).

Ma ancor più rilevante, nella prospettiva qui indagata dei rapporti con l'art. 21 Cost., è stato quanto il legislatore del 2006 "non ha fatto" (con scelta più o meno consapevole):

- il legislatore del 2006, infatti, "non" ha ripristinato il delitto di vilipendio "diretto" della religione (di cui al vecchio art. 402 c.p., già dichiarato incostituzionale nel 2000), come pure sarebbe stato in teoria possibile fare, ovviamente previa sua estensione a tutte le religioni¹⁴. Ciò

c.p., Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329; infine, in relazione all'art. 405 c.p., Corte cost., 9 luglio 2002, n. 327.

¹³ D. PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2006, p. 81.

¹⁴ N. MARCHEI, *"Sentimento religioso"*, cit., 190; P. SIRACUSANO, *Commento agli artt. 402-406*, cit., p. 1765.



comporta la definitiva non-punibilità, oggi, del vilipendio della religione che non passi per il tramite di un'aggressione a persone (art. 403 c.p.) o cose (art. 404, primo comma, c.p.): la religione in sé (o "le" religioni in sé), con i suoi dogmi e fondamenti, non assurge più a oggetto autonomo di tutela penale¹⁵. È, quindi, per sempre scomparsa dalla nostra legislazione penale la figura forse più "odiosa" di reato d'opinione in materia di religione, tramite la quale, in passato, si era talora giunti a punire - emblematica, in tal senso, la vicenda di Pier Paolo Pasolini e del suo cortometraggio "La Ricotta"¹⁶ - anche il dissenso provocatorio, la critica radicale, la satira dissacrante verso i "contenuti" della religione (che, peraltro, allora era solo la religione cattolica);

- il legislatore del 2006 "non" ha, poi, preso posizione alcuna circa il bene giuridico tutelato dai "nuovi" delitti di cui agli artt. 403-405 c.p.: e questo silenzio è senz'altro interpretabile come assenso a quell'orientamento, che risultava ormai dominante nella dottrina e nella giurisprudenza pre-riforma, secondo cui il bene giuridico tutelato dai delitti in parola è il "sentimento religioso", e non già la religione quale "bene di civiltà". Se, infatti, il legislatore fascista del 1930, attraverso gli artt. 402-405 e 724 c.p., aveva inteso tutelare la religione (cattolica) in sé, quale valore culturale e sociale, patrimonio di dogmi e principi¹⁷, dopo l'avvento della Costituzione la dottrina e la giurisprudenza, invece, si impegnarono nella ricerca di un bene giuridico per questi reati che risultasse "compatibile" con il nuovo volto - laico, secolarizzato e pluralista - dell'Italia repubblicana; e tale bene fu infine individuato nel "sentimento religioso", inteso come una sorta di corollario del diritto, costituzionalmente riconosciuto, di libertà di religione¹⁸. Nel silenzio del legislatore del 2006, tale approdo può senz'altro essere mantenuto fermo anche oggi¹⁹, sicché non residua più alcun dubbio

¹⁵ **M. PELISSERO**, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione; occasioni mancate e incoerenze sistematiche (II)*, in *Diritto penale e processo*, 2006, p. 1201; **F. GIUNTA**, *Verso un rinnovato romanticismo penale? I reati in materia di religione e il problema della tutela dei sentimenti*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Mario Romano*, Jovene, Napoli, 2011, vol. III, p. 1546.

¹⁶ Condannato in primo grado (Trib. Roma, sez. IV, 7 marzo 1963), Pasolini veniva assolto in appello, ma la sentenza di assoluzione era poi annullata dalla Cassazione su ricorso del procuratore generale, con una sentenza (Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 1967, n. 328, CED 104261) la quale, tuttavia, dichiarava estinto il reato per amnistia.

¹⁷ Fondamentale in tal senso lo studio di **P. SIRACUSANO**, *I delitti in materia di religione*, cit., p. 11 s.

¹⁸ Per i doverosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza, sia consentito rinviare nuovamente a **F. BASILE**, *Commento agli artt. 403 ss.*, cit., p. 1831 ss.

¹⁹ Va solo precisato che - considerato l'insistito riferimento, operato dagli attuali artt. 403-405 c.p., alle "confessioni religiose", considerata altresì la procedibilità d'ufficio di



sul fatto che gli attuali delitti di cui agli artt. 403-405 c.p. tutelino un bene di rango costituzionale, all'occorrenza bilanciabile col diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.

Dopo il 2006 - quale effetto intenzionale e, in buona parte, anche preterintenzionale della riforma - possiamo, quindi, constatare che i punti di attrito tra i delitti di cui agli artt. 403-405 c.p. e l'art. 21 Cost. si sono indubbiamente smussati.

4 - La sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1975

Un contributo assai rilevante al processo, descritto nelle precedenti righe, di ridefinizione del bene giuridico protetto - passato dalla "religione bene di civiltà" al "sentimento religioso" - è stato sicuramente fornito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1975, con cui il giudice delle leggi, per la prima e finora unica volta, ha sindacato la legittimità costituzionale dei delitti in parola alla luce dell'art. 21 Cost.

Con tale sentenza, in particolare, la Corte, facendo ricorso alla c.d. "teoria del bilanciamento" tra interessi o valori costituzionali in conflitto, ha escluso la fondatezza di un'eccezione di incostituzionalità, sollevata in relazione all'art. 403 c.p.

A tal fine la Corte è partita da una premessa fondamentale: il bene giuridico tutelato dall'art. 403 c.p. è il "sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune", e tale bene

"è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta da una lettura coordinata degli artt. 2, 8 e 19 Cost., e come risulta indirettamente confermato anche dal primo comma dell'art. 3 e dall'art. 20 Cost."

A questo punto si è fatta strada la conclusione, nel ragionamento della Corte, secondo cui il delitto di vilipendio di cui all'art. 403 c.p., proprio perché posto a tutela di un bene di rilevanza costituzionale, può "legittimamente [...] limitare l'ambito di operatività dell'art. 21 Cost."

questi delitti, e avuto riguardo, infine, alle connotazioni spazio-temporali che collocano i vari fatti di reato in esame in una dimensione schiettamente superindividuale - il sentimento religioso da essi tutelato non pare possa coincidere col sentimento religioso individuale, bensì solo col sentimento religioso collettivo, e segnatamente col sentimento religioso dei fedeli che si riconoscono in una determinata confessione religiosa.



Tale conclusione, tuttavia, viene subito corredata dalla Corte con una fondamentale precisazione: occorre circoscrivere

«la figura della condotta vilipendiosa [...] entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire “tenere a vile”, e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e, per altro verso, dalla esigenza [...] di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione [art. 403 c.p.] con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l’art. 19 Cost. anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell’art. 21 Cost. È evidente, ad esempio, a tacer d’altro, che non sussisterebbe quella libertà di far “propaganda” per una religione, come espressamente prevede e consente l’art. 19 Cost., se chi di tale diritto si avvale non potesse altrettanto liberamente dimostrarne la superiorità nei confronti di altre, di queste ultime criticando i presupposti o i dogmi».

E al fine di circoscrivere la condotta vilipendiosa “entro i giusti confini”, la Corte rimarca che il vilipendio non va confuso né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né, infine, con l’espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche o altre che siano. Per contro, sempre secondo la Corte, costituiscono vilipendio, e sono “pertanto esclusi dalla garanzia dell’art. 21 Cost. (e dell’art. 19 Cost.)”, la contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce a un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia e alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato.

5 - L’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero quale causa di giustificazione (art. 51 c.p.)

Dopo la sentenza del 1975 e, a maggior ragione, dopo la riforma del 2006 (coi suoi effetti intenzionali e preterintenzionali sopradescritti), la questione della legittimità dei delitti contro il sentimento religioso rispetto all’art. 21 Cost. non pare essere più stata affrontata dalla Corte costituzionale²⁰.

²⁰ Segnaliamo solo un’ordinanza del 1989 (n. 479), con cui la Corte ha ritenuto manifestamente inammissibile una questione di legittimità, genericamente e confusamente



Sembrerebbe, quindi, non esistere (o non esistere più) un contrasto, frontale e assoluto, dei delitti in parola con l'art. 21 Cost., di proporzioni tali da reclamarne l'espulsione dal nostro ordinamento con efficacia *erga omnes*.

Nei procedimenti che hanno a oggetto questi delitti, invece, il richiamo al diritto alla libera manifestazione del pensiero continua a essere assai frequente nella differente prospettiva di giustificare, per il tramite dell'art. 51 c.p., la condotta tenuta, nel caso di specie, dal singolo imputato.

Un tale approccio è, ad esempio, stato seguito nel 2001 dal Tribunale di Latina, chiamato a decidere della punibilità, ai sensi dell'art. 403 c.p., di un imputato che aveva pubblicato online tre vignette "animate" dal seguente contenuto:

1) *"Perché al clero fa paura il gay pride?: vignetta in cui si vede un alto prelato che subisce un atto di sodomizzazione e che all'inizio resta indifferente, ma al momento della completa penetrazione da parte del partner ne trae piacere"*;

2) *«La pagina dei fans di pope'n'poppe: vignetta in cui si vede un'immagine animata di una ragazza bionda dal cui seno esce la testa del Papa. La spiegazione del gioco - consistente nel combattere contro il Pontefice per toccare la giovane donna - è la seguente:*

"Il sogno di tutti è agguantare degli splendidi seni, ma spesso risalgono in superficie pudori inconsci radicati in noi da anni di bombardamento pseudo-spirituale cattolico. Così ecco il Papa, simbolo di tutto questo, che ci si avventa contro per impedirci un sano piacere materiale"»;

3) *"Il cursore animato del Papa che si masturba, inserito nella sezione gadgets del sito"*²¹.

Rispetto alle prime due vignette il Tribunale di Latina ritiene che esse esprimano, sia pur nella loro grossolana irriverenza, un "messaggio": una critica satirica della posizione assunta dalle gerarchie ecclesiastiche nei confronti dell'omosessualità e, più in generale, del desiderio sessuale. Per tale motivo esse sarebbero "coperte" dalla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) e, segnatamente, del diritto di satira, che rinviene il suo fondamento nell'art. 21 Cost.

motivata con riferimento anche all'art. 21 Cost., sollevata dal pretore di Orvieto nell'ambito di un procedimento che vedeva imputata del reato di cui all'art. 403 c.p. una giovane donna che aveva attaccato sul retro della sua auto un adesivo riportante la scritta: "Wojtyla? No, grazie!".

²¹ Cfr. Trib. Latina, 7 giugno 2001, in *Dir. eccl.*, II, 2002, p. 99 ss., da cui è ripresa la descrizione delle tre vignette.



Rispetto, invece, alla terza vignetta, il Tribunale di Latina esclude che nella stessa sia ravvisabile un qualche

“elemento di irrisione costruttiva, direttamente o indirettamente riconducibile nell’alveo della libera manifestazione del pensiero, perché finalizzata alla gratuita mostra di un aspetto della vita sessuale del Pontefice”,

e pertanto la fa ricadere al di fuori della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di satira (salvo poi comunque non punire l’imputato in quanto questi avrebbe agito senza dolo di vilipendio)²².

Con tale decisione il Tribunale di Latina si allinea, peraltro, a un orientamento diffuso in dottrina e giurisprudenza, secondo cui non godrebbero dell’ombrello protettivo offerto dall’art. 21 Cost. quei fatti di vilipendio non costituenti in alcun modo manifestazione di pensiero, come, ad esempio, l’insulto fine a se stesso, l’esplosione verbale informale, inadatta a trasmettere informazioni, valutazioni o altro atteggiamento spirituale, nonché quei fatti di vilipendio che, pur esprimendo un pensiero, travalichino, per la loro volgarità o turpitudine, il limite del buon costume.

L’invocazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 51 c.p. in combinato disposto con art. 21 Cost.) non è, invece, valsa a Oriana Fallaci per evitare, nel 2005, il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 403 c.p. per avere la stessa usato, all’interno del suo libro “La forza della ragione”, espressioni offensive nei confronti dell’Islam e dei suoi fedeli, dal momento che, ad avviso del G.U.P., tali espressioni risultavano inserite in un contesto che rivelava sentimenti di avversione e disprezzo verso ogni manifestazione proveniente da tutte le popolazioni di religione islamica (senza distinguere tra moderati ed estremisti) e volutamente dirette a disegnarne una immagine temibile, connotata non soltanto da sanguinaria ostilità verso il mondo occidentale, ma anche da costumi retrivi e spregevoli²³. Il processo, come è noto, poi non si celebrò per la sopravvenuta morte nel 2006 della giornalista-scrittrice, sicché non sapremo mai se, all’esito del dibattimento, a suo favore sarebbe stato alla fine riconosciuto, in funzione scriminante (art. 51 c.p.), l’esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero²⁴.

²² Per maggiori ragguagli su tale vicenda giudiziaria, può vedersi, volendo, **F. BASILE**, *Sentimento religioso e libertà di satira: riflessioni a partire da Charlie Hebdo. La pubblicazione delle dodici vignette satiriche sull’Islam costituisce reato (in Italia)?*, in *Notizie di Politeia*, XXXI, 2015, p. 77 s.

²³ G.U.P. Bergamo, ord. 16 maggio 2005, pubblicata per estratto in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, p. 1029 s.

²⁴ Va, peraltro, aggiunto che grazie all’art. 21 Cost. la Fallaci non venne, invece, rinviata



6 - Le più recenti applicazioni della giurisprudenza di legittimità

Dopo la riforma del 2006 le applicazioni giurisprudenziali degli artt. 403 ss. c.p., soprattutto in sede di legittimità, si sono ancor più diradate, ma non del tutto estinte²⁵.

Tra le più recenti, possiamo segnalare una sentenza della Cassazione del 2015, relativa al caso di un settantaduenne, imputato del delitto di cui all'art. 403 co. 2 c.p. (offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di un suo ministro di culto) per aver esposto, in pieno centro a Milano, un trittico da lui stesso realizzato, formato da tre fotocopie in bianco e nero, stampate su tela, delle dimensioni di 170x70 centimetri, raffiguranti, rispettivamente, il Pontefice Benedetto XVI, un pene con testicoli, e il segretario personale del Pontefice, mons. Ganswein, con sotto la didascalia "Chi di voi non è culo scagli la prima pietra".

Secondo la difesa, il trittico sarebbe un'opera artistica, da interpretare esclusivamente quale manifestazione, sia pur cruda e volgare, di un dissenso in chiave critica, ironica e satirica, verso l'opinione espressa dalle gerarchie ecclesiastiche sull'omosessualità: la condotta dell'imputato risulterebbe quindi giustificata, per il tramite dell'art. 51 c.p., dal diritto di libera manifestazione del pensiero.

La Cassazione (e prima di lei i giudici di merito), per contro, ritiene che il trittico esposto - sia per la collocazione in sequenza delle tre immagini, sia per la didascalia posta a loro corredo, sia per il significato che a tale didascalia potevano attribuire agevolmente tutti i passanti - costituisca una chiara allusione a presunti rapporti omosessuali, peraltro non consentiti dal

a giudizio per l'altro reato contestatole nel medesimo procedimento, vale a dire il reato di istigazione all'odio razziale ed etnico: come si legge nell'ordinanza del G.U.P. di Bergamo appena citata, infatti, "la configurabilità del reato di cui all'art. 3 della legge n. 654 del 1975 è esclusa dalla finalità dell'argomentazione, tesa esclusivamente a provocare la presa di coscienza del pericolo per l'Europa conseguente a una massiccia immigrazione dei musulmani: come tale essa costituisce estrinsecazione della libertà di pensiero, garantita dall'art. 21 Cost."

²⁵ Oltre ai due casi che tra breve commenteremo, segnaliamo anche Cass. pen., sez. III, 15 settembre 2015, n. 41821, CED 265497: condanna dell'imputato per il delitto di offese a una confessione religiosa mediante danneggiamento di cose (art. 404, c. 2 c.p.), per aver questi deturpato le pareti di una chiesa leccese con scritte offensive nei confronti del Pontefice Benedetto XVI; Cass., sez. III, 8 settembre 2016, n. 3072: condanna degli imputati per il delitto di *turbatio sacrorum* (art. 405 c.p.) per avere gli stessi impedito e turbato una funzione religiosa del culto cristiano evangelico pregando ad alta voce fino al punto da coprire la voce dei celebranti e degli altri fedeli e insultando e minacciando reiteratamente i celebranti e gli altri fedeli presenti. In tali due applicazioni, tuttavia, non viene in rilievo il profilo della libera manifestazione del pensiero.



voto di castità, tra il Pontefice e il suo assistente: altro che opera artistica, quindi, ma solo una rappresentazione “indecorosa e offensiva nell’accezione dell’uomo medio”. Con la propria condotta, pertanto, l’imputato avrebbe

“violato il limite dovuto al rispetto della devozione altrui, ingiustamente messo a repentaglio da una manifestazione che, lungi dall’essere meramente critica di costumi sessuali non consentiti a ministri del culto, appare costituire una mera contumelia, scherno e offesa fine a sé stessa”.

Il Pontefice Benedetto XVI risulta, suo malgrado, preso di mira anche nel caso giudicato dall’ultima e più recente sentenza di Cassazione che vogliamo qui ricordare, del 2017, relativa a cinque persone le quali organizzavano una sorta di *flash mob* a un angolo del sagrato di una chiesa di Lecce, dove collocavano, in posizione ben visibile, un cartellone raffigurante sullo sfondo una sagoma costituita dall’immagine di Papa Ratzinger e, in primo piano, un bersaglio costituito da una serie di cerchi concentrici con l’indicazione di punteggi vari, riportante in calce la scritta: “1.000 punti, caramelle, preservativi, vino e ostie sconsecrate se centri quel buco di culo da cui quotidianamente vomita fiumi di merda”. Su un siffatto bersaglio lanciavano, quindi, numerose freccette colorate.

Chiamati a rispondere del delitto di cui all’art. 403 co. 2 c.p., per aver offeso la confessione religiosa cattolica mediante vilipendio del Pontefice, gli imputati a loro difesa invocavano (tra l’altro) l’art. 21 Cost. in funzione scriminante (art. 51 c.p.): con la loro condotta essi avrebbero voluto esprimere una critica all’allora Pontefice in quanto persona, a causa delle posizioni dal medesimo assunte in tema di omosessualità e abusi sui minori, e non già offendere il sentimento religioso degli appartenenti alla confessione cattolica mediante un attacco al suo massimo rappresentante.

Secondo la valutazione delle corti di merito, condivisa dalla Cassazione, invece,

«non solo il contenuto del cartellone, le azioni intraprese sullo stesso (il lancio di freccette), il luogo ove tale *flash mob* era stato organizzato risultano oggettivamente, e senza equivoci, idonei e volti a “svilire” e ferire il sentimento religioso cattolico, ma è proprio nei motivi di ricorso, laddove i ricorrenti hanno adombrato le ragioni di tale loro contestazione (per le posizioni assunte dal Papa nei confronti dei gay e altre), che emerge, con vivida chiarezza, che l’attacco violento e volgare al Papa era rivolto allo stesso in quanto Capo della Chiesa cattolica, e, quindi, in quanto il contenuto delle dichiarazioni e dei messaggi del Papa era in grado di orientare i fedeli e di raggiungere il sentimento religioso degli stessi».



In questa sentenza, peraltro, la Cassazione richiama proprio la decisione n. 188 del 1975 della Corte costituzionale sopra illustrata, e si pone nel solco della stessa per ribadire, da un lato, che il delitto di cui all'art. 403 c.p. costituisce "una limitazione di operatività dell'art. 21 Cost."; dall'altro, che tale limitazione non scatta quando non di mero vilipendio si tratti, bensì di

"discussione, scientifica o meno, sui temi religiosi, di critica, o di espressione di dissenso dai valori religiosi per l'adesione a ideologie atee o di altra natura, ovvero di confutazione, anche con toni accesi, dei dogmi della fede".

7 - Chiusa

L'indicazione fornita dalla Corte costituzionale già nel 1975, e da ultimo ripresa dalla Cassazione nel più recente dei casi di cui abbiamo notizia, costituisce, a nostro modesto avviso, una formula sostanzialmente corretta per trovare il delicato punto di equilibrio tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e il rispetto dovuto al sentimento religioso dei fedeli di una confessione religiosa.

Si tratta, tuttavia, di una formula di difficile applicazione concreta e dagli esiti assai incerti, in quanto la prassi giudiziaria ci mostra che i contorni dei due valori da soppesare alla ricerca del punto di equilibrio in realtà non risultano quasi mai ben delineati e stagliati, e si prestano, quindi, a ondivaghe valutazioni discrezionali.

Sotto le ceneri, la problematica compatibilità dei delitti in parola con il fondamentale diritto, riconosciuto dalla Costituzione (art. 21), di manifestare liberamente il proprio pensiero, continua, quindi, ad ardere, e potrebbe in ogni momento avvampare soprattutto in un periodo, come l'attuale, in cui la religione (quella cattolica, quella islamica, quella ebraica ...) sembra offrire spesso, quasi sempre suo malgrado, il pretesto per innescare conflitti²⁶.

²⁶ Sul recente incremento dei conflitti su base religiosa nelle società occidentali, e sulle cause di tale incremento, vedi **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 3 ss. e, volendo, la recensione a tale libro, di **F. BASILE**, *Recensione*, in *Dir. eccl.*, 2015, p. 335 ss.